

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1825

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(AGNELLI)

di concerto con il **Ministro dell'interno**

(BRANCACCIO)

col **Ministro delle finanze**

(FANTOZZI)

col **Ministro del tesoro**

(DINI)

e col **Ministro dei trasporti e della navigazione**

(CARVALE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GIUGNO 1995

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco concernente i trasporti stradali internazionali di viaggiatori e di merci, fatto a Roma il 25 febbraio 1992

---

**INDICE**

Relazione .....	Pag.	3
Relazione tecnica .....	"	4
Disegno di legge .....	"	5
Testo dell'Accordo .....	"	7

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo italo-marocchino concernente i trasporti stradali internazionali di viaggiatori e merci, firmato a Roma il 25 febbraio 1992, risponde all'esigenza di conferire un quadro giuridico stabile all'insieme delle relazioni bilaterali esistenti nel settore dei trasporti.

Il nuovo strumento mira a favorire i trasporti stradali di viaggiatori e di merci tra i due Paesi, come pure il transito attraverso i loro territori. In particolare, come recita l'articolo 1, le imprese di trasporto residenti in Italia e in Marocco sono autorizzate ad effettuare trasporti di viaggiatori e di merci per mezzo di veicoli immatricolati in uno o nell'altro dei due Paesi, sia nel territorio delle due Parti contraenti, sia in transito sul territorio dell'una o dell'altra delle Parti contraenti, alle condizioni definite dal presente Accordo.

La prima parte dell'Accordo riguarda i trasporti di viaggiatori, che vengono suddivisi in trasporti regolari con autobus, per i quali è richiesta l'autorizzazione preventiva, e in trasporti occasionali con autobus, per i quali è richiesta l'autorizzazione specifica. L'articolo 5 stabilisce quali sono i trasporti esenti da autorizzazione.

La seconda parte dell'Accordo si riferisce ai trasporti di merci e, all'articolo 6, dispone che sono soggetti al regime dell'autorizzazione preventiva «tutti i trasporti di merci tra i due Paesi e in transito sui loro territori, effettuati per mezzo di veicoli la cui definizione sarà stabilita dalla Commissione mista» *ad hoc*, la cui istituzione è prevista dall'articolo 21.

Alla Commissione mista è altresì demandata, dall'articolo 8, paragrafo 3, la fissazione annuale dei contingenti di autorizzazioni.

Nella parte terza dell'Accordo, relativa alle disposizioni generali, è da rilevare il contenuto dell'articolo 13, che dispone - per le imprese di trasporto che effettuano i trasporti previsti dall'Accordo - l'esonero, su base di reciprocità, dal pagamento delle tasse di circolazione per la Parte italiana e delle tasse automobilistiche e del diritto fisso per la Parte marocchina per i trasporti effettuati sul territorio dell'altra Parte contraente.

Assai interessante è inoltre il disposto dell'articolo 18, che recita che le due Parti contraenti assicurano il trasferimento degli utili netti di spese e imposte, derivanti dall'applicazione dell'Accordo, in valute convertibili e ai tassi di scambio in vigore il giorno del pagamento e ciò conformemente alla regolamentazione nei due Paesi. È previsto inoltre che il trasferimento venga effettuato «senza ritardo ingiustificato».

Meritano infine un cenno gli articoli 22 e 23.

L'articolo 22 stabilisce una clausola di salvaguardia a favore dei diritti ed obblighi che risultano dagli accordi bilaterali o multilaterali già conclusi da ciascuna delle Parti contraenti.

L'articolo 23, infine, stabilisce che l'Accordo sarà valido per la durata di un anno a decorrere dalla data della sua entrata in vigore e che sarà prorogato tacitamente di anno in anno, salvo denuncia espressa di una Parte contraente.

## RELAZIONE TECNICA

L'applicazione dell'Accordo tra la Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco in materia di trasporti internazionali su strada comporta un onere per l'istituzione di una Commissione mista (articolo 21) che si riunirà alternativamente a Roma ed a Rabat.

Nell'ipotesi di una riunione ogni due anni a Rabat di cinque funzionari, per la durata di tre giorni, si avrà la seguente spesa:

a) *Spese di missione:*

pernottamento (lire 180.000 al giorno x 3 giorni x 5 persone) .....	L.	2.700.000
diaria giornaliera per ciascun funzionario \$ USA 133, al cambio di lire 1.650 = lire 219.000, cui si aggiungono lire 66.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio de- creto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 285.000 viene ridotto di lire 73.000, corri- spondente ad 1/3 della diaria (lire 212.000 x 3 giorni x 5 persone) .....	»	3.180.000

b) *Spese di viaggio:*

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Rabat (lire 2.000.000 x 5 persone = lire 10.000.000 + lire 500.000, quale maggiorazione 5 per cento) .....	»	10.500.000
--	---	------------

Totale onere ...	L.	<u>16.380.000</u>
------------------	----	-------------------

Pertanto, l'onere complessivo a carico del bilancio dello Stato per l'anno 1995 e per ciascuno dei bienni successivi ammonta a lire 16.380.000 (in cifra tonda lire 17.000.000).

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli onere recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e della loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco concernente i trasporti stradali internazionali di viaggiatori e di merci, fatto a Roma il 25 febbraio 1992.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 dell'Accordo medesimo.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nel triennio 1995-1997, valutato in lire 17 milioni annue per ciascuno degli anni 1995 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



**A C C O R D O**

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
E IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO  
CONCERNENTE I TRASPORTI STRADALI INTERNAZIONALI  
DI VIAGGIATORI E DI MERCI





---

**XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno del Marocco, desiderosi di favorire i trasporti stradali di viaggiatori e di merci tra i due Paesi, come pure il transito attraverso i loro territori, hanno convenuto quanto segue:

**ARTICOLO 1**

Le imprese di trasporto residenti nella Repubblica Italiana e nel Regno del Marocco sono autorizzate ad effettuare trasporti di viaggiatori e di merci per mezzo di veicoli immatricolati in uno o l'altro dei due Paesi, sia nel territorio delle due Parti contraenti, sia in transito sul territorio dell'una o l'altra delle Parti contraenti, alle condizioni definite dal presente Accordo.

**I - TRASPORTO DI VIAGGIATORI****ARTICOLO 2**

Tutti i trasporti regolari di viaggiatori con autobus tra i due Paesi, o in transito sui loro territori, sono soggetti al regime dell'autorizzazione preventiva.

**ARTICOLO 3**

1. I trasporti regolari di viaggiatori con autobus, vale a dire i servizi che assicurano il trasporto di persone effettuati secondo una frequenza e un percorso determinati, sono organizzati di comune accordo tra le Autorità interessate delle due Parti contraenti.

---

**XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

2. A tal fine, le suddette Autorità si comunicano le proposte relative all'istituzione di nuove linee o alla modifica delle linee esistenti, che sono loro indirizzate dalle imprese interessate all'organizzazione di tali trasporti. Le informazioni di cui devono essere corredate tali proposte sono precisate dalla Commissione Mista prevista dall'art. 21 del presente Accordo.
3. Dopo l'accettazione da parte delle Autorità competenti delle Parti contraenti delle proposte previste al paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna di esse trasmette all'altra un'autorizzazione valida per il percorso sul territorio del proprio Paese.
4. Le Autorità competenti consegnano le autorizzazioni su base di reciprocità.

**ARTICOLO 4**

1. I trasporti occasionali di viaggiatori con autobus tra i due Paesi o in transito attraverso i loro territori, ad eccezione dei trasporti previsti all'art. 5 del presente Accordo, sono sottoposti ad autorizzazione specifica.
2. Per effettuare tali trasporti, la domanda di autorizzazione deve essere indirizzata dall'impresa interessata all'Autorità competente del proprio Paese che la trasmetterà all'Autorità competente dell'altra Parte contraente.
3. L'autorizzazione accordata per un solo viaggio di andata e ritorno è valida solo per il percorso nel territorio dell'altra Parte contraente.

**ARTICOLO 5**

1. Non sono soggetti al regime dell'autorizzazione preventiva ma a una semplice dichiarazione:

---

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

- i trasporti occasionali effettuati a porte chiuse, vale a dire quelli nei quali il veicolo trasporta su tutto il percorso lo stesso gruppo di viaggiatori e ritorna al luogo di partenza senza caricare né scaricare viaggiatori durante il percorso;
  - i trasporti turistici occasionali che comportano il viaggio di andata a carico e quello di ritorno a vuoto; tuttavia dei viaggiatori possono essere scaricati.
2. Il modello della dichiarazione di cui al primo comma è stabilito di comune accordo dalle Autorità competenti dei due Paesi.

## II - TRASPORTO DI MERCI

### ARTICOLO 6

Tutti i trasporti di merci tra i due Paesi e in transito sui loro territori, effettuati per mezzo di veicoli la cui definizione sarà stabilita dalla Commissione mista, sono soggetti al regime dell'autorizzazione preventiva.

### ARTICOLO 7

L'autorizzazione preventiva è valida per un viaggio di andata e ritorno. La sua validità non può superare i tre mesi. Tale autorizzazione conferisce al trasportatore il diritto di caricare merci nel viaggio di ritorno, nel rispetto della legislazione sui trasporti in vigore sul territorio di ciascuna Parte contraente.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ARTICOLO 8

1. Le autorizzazioni sono redatte nelle lingue delle due Parti contraenti e in lingua francese secondo i modelli stabiliti di comune accordo dalle Autorità competenti dei due Paesi.
2. Le autorizzazioni necessarie ai veicoli italiani per circolare sul territorio marocchino, stampate dall'Autorità competente marocchina, sono consegnate dall'Autorità competente italiana. Ugualmente, le autorizzazioni necessarie ai veicoli marocchini per circolare sul territorio italiano, stampate dall'Autorità competente italiana, sono consegnate dall'Autorità competente marocchina.
3. Le Autorità competenti delle due Parti contraenti si trasmettono le autorizzazioni in bianco nel limite dei contingenti fissati annualmente di comune accordo dalla Commissione Mista.

ARTICOLO 9

Le Autorità competenti, tuttavia, stabiliscono delle autorizzazioni fuori contingente per i:

- a) trasporti funebri a mezzo di autoveicoli adibiti a tale scopo;
- b) trasporti di trasloco per mezzo di veicoli appositamente attrezzati a tale scopo;
- c) trasporti di materiale, di accessori e di animali destinati o provenienti da manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, sportive, circensi, di fiere o di feste popolari, come pure quelli destinati alle registrazioni radiofoniche, alle riprese cinematografiche o televisive, con riserva della loro riesportazione;
- d) trasporti di veicoli danneggiati;
- e) veicoli di soccorso stradale.

Qualsiasi modifica alla elencazione sopraindicata può essere fatta d'accordo tra le due Parti contraenti.

**III - DISPOSIZIONI GENERALI****ARTICOLO 10**

Le imprese di trasporto con sede sul territorio di una Parte contraente non possono effettuare trasporti tra due o più luoghi situati nel territorio dell'altra Parte contraente.

**ARTICOLO 11**

Se il peso o le dimensioni del veicolo o del carico superano i limiti consentiti nel territorio dell'altra Parte contraente, il veicolo deve essere munito di autorizzazione eccezionale rilasciata dall'Autorità competente di quest'ultima.

Tale autorizzazione può stabilire le condizioni di esecuzione del trasporto effettuato dal veicolo in questione.

**ARTICOLO 12**

1. Le Autorità competenti possono imporre ai trasportatori soggetti sia alla loro autorità che all'autorità della Parte contraente, l'obbligo di redigere un foglio statistico per ogni viaggio effettuato.
2. Le autorizzazioni, le dichiarazioni e i fogli statistici previsti dal presente Accordo devono trovarsi a bordo dei veicoli ed essere presentati a ogni richiesta degli agenti di controllo.
3. Le dichiarazioni e i fogli statistici devono essere vistati dalla dogana in entrata e in uscita dal territorio della Parte contraente in cui essi sono validi.

ARTICOLO 13

Le imprese di trasporto che effettuano trasporti previsti dal presente Accordo sono esonerati, sulla base di reciprocità, dal pagamento delle tasse di circolazione per la Parte italiana e delle tasse automobilistiche e del diritto fisso per la Parte marocchina per i trasporti effettuati sul territorio dell'altra Parte contraente.

ARTICOLO 14

Ciascuna Parte contraente consente l'entrata sul proprio territorio dei veicoli autorizzati ed immatricolati nel territorio dell'altra Parte contraente con la sospensione del pagamento dei diritti e delle tasse doganali con riserva della loro riesportazione. Tuttavia, tali veicoli restano soggetti alle formalità doganali previste per l'importazione temporanea nell'uno o nell'altro territorio delle Parti contraenti.

ARTICOLO 15

I membri dell'equipaggio del veicolo possono importare temporaneamente, in franchigia e senza autorizzazione d'importazione, i loro effetti personali e gli attrezzi necessari al loro veicolo, per la durata del loro soggiorno sul territorio dell'altra Parte contraente. Qualunque cessione di questi oggetti è rigorosamente vietata.

ARTICOLO 16

Le parti di ricambio destinate alla riparazione di un veicolo che effettua un trasporto di cui al presente Accordo, come pure il carburante contenuto nel serbatoio progettato dal costruttore, non sono

---

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

soggetti al pagamento dei diritti e tasse doganali e a restrizioni di importazione. Le parti di ricambio non utilizzate o sostituite saranno riesportate o distrutte sotto il controllo delle Autorità doganali. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite dalla Commissione Mista.

ARTICOLO 17

Le imprese di trasporto e il loro personale sono tenuti a osservare le disposizioni del presente Accordo e le disposizioni legislative e regolamentari concernenti i trasporti e la circolazione stradale in vigore sul territorio di ciascuna Parte contraente.

ARTICOLO 18

1. Le due Parti contraenti assicurano il trasferimento degli utili netti di spese e imposte, derivanti dall'applicazione del presente Accordo, in valute convertibili e ai tassi di cambio in vigore il giorno del pagamento e ciò conformemente alla regolamentazione nei due Paesi.
2. I trasferimenti di cui al comma precedente saranno effettuati senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro un periodo di due mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda di trasferimento.

ARTICOLO 19

1. In caso di violazione da parte di un trasportatore delle disposizioni del presente Accordo, commessa sul territorio di una delle Parti contraenti, le Autorità competenti dello Stato in cui il

---

**XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

veicolo è immatricolato, sono tenute, a seguito di richiesta delle Autorità competenti dell'altra Parte contraente, ad applicare una delle misure seguenti:

- a) avvertimento;
  - b) revoca, a titolo temporaneo o definitivo, parziale o totale, del diritto di effettuare trasporti sul territorio dello Stato in cui la violazione è stata commessa.
2. Le Autorità che adottano una di tali misure sono tenute ad informarne quelle che l'hanno richiesta.

**ARTICOLO 20**

Le Parti contraenti designano le Autorità competenti ad irrogare le misure definite dal presente Accordo e a scambiare tutte le informazioni necessarie, statistiche o altro, almeno una volta l'anno.

**ARTICOLO 21**

1. Per consentire la buona esecuzione delle disposizioni del presente Accordo, le due Parti contraenti istituiscono una Commissione Mista.
2. La Commissione si riunisce su richiesta di una delle Parti contraenti, alternativamente sul territorio di ciascuna di esse. Tuttavia, in caso di necessità, le Autorità competenti possono accordarsi diversamente.



ARTICOLO 22

1. La legislazione interna di ciascuna Parte contraente si applica a tutte le questioni che non sono regolate dal presente Accordo.
2. Le disposizioni del presente Accordo non portano pregiudizio ai diritti e agli obblighi che risultano dagli accordi bilaterali o multilaterali già conclusi da ciascuna delle Parti contraenti.

ARTICOLO 23


1. Il presente Accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla notifica delle Parti contraenti del completamento delle procedure interne per l'entrata in vigore del presente Accordo nei loro territori.
2. Il presente Accordo sarà valido per la durata di un anno a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Sarà prorogato tacitamente di anno in anno, salvo denuncia scritta indirizzata da una Parte contraente all'altra Parte contraente tre mesi prima della scadenza della sua validità.

In fede di ciò, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Fatto a Roma il 25 febbraio 1992 in due esemplari nelle lingue italiana ed araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DEL  
REGNO DEL MAROCCO

